



COMUNE DI LIVERI

(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 115 del 28/10/2024	OGGETTO: Approvazione schema accordo istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e dell'art. 62, comma 10, del D. lgs. n. 36/2023 con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino.
--	---

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno 28 (Ventotto) del mese di Ottobre alle ore 17.30 in Liveri nella sede del Palazzo Comunale sita in Piazza Municipio, convocata secondo le modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Ing. Raffaele Coppola	<i>SINDACO</i>	SI	
Sig. Andrea Lanzara	<i>VICESINDACO</i>	SI	
Sig. Domenico Perroni	<i>ASSESSORE</i>	SI	

Partecipa e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Raffaele Quindici.

Presiede l'Ing. Raffaele Coppola nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 E DELL'ART. 62, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 36/2023 CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

La Giunta Comunale

PREMESSO che:

- il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500 mila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 sempre dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 63; comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- l'art. 1, lett. t), dell'allegato I.1 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce la stazione appaltante qualificata qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato. ai sensi dell'allegato II.4 al suddetto decreto, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

DATO ATTO che questo Comune è qualificato, ai sensi dell'art. 62 e dell'Allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023:

- per la progettazione e l'affidamento di lavori, per un livello L3 ovvero per importi fino ad € 1.000.000,00;

DATO ATTO, altresì, che questo Comune non è qualificato, *ai sensi dell'art. 62 e dell'Allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023*, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo;

CONSIDERATO che questo Comune ha la necessità di procedere all'approvvigionamento dei seguenti interventi:

- **LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VLA1 IN COMUNE DI LIVERI – Approvazione PFTE con Delibera di G.C. n° 98 del 12/09/2024, rettificata con Delibera di G.C. n° 111 del 10/10/2024;**

EVIDENZIATO, pertanto, che il Comune non può espletare detta procedura in autonomia essendo necessaria almeno la qualificazione per un livello superiore a quello assegnato;

RILEVATO che:

- l'art. 62 del d. lgs. n.36/2023 prevede:
 - al comma 9 che *«Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza»;*
 - al comma 10 che *«Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo. »;*

- al comma 11 che « *Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.»;*
- al comma 14 che « *Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.»;*
- con Delibera n. 266 del 20/06/2023 ad oggetto "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36" il Consiglio dell'A.N.A.C. ha normato il procedimento di assegnazione d'ufficio da parte dell'Autorità delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell'Elenco di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo i requisiti e le regole tecniche sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;
- le stazioni appaltanti non qualificate possono, *pertanto*, delegare i procedimenti di affidamento di lavori/servizi/forniture per i quali non hanno la necessaria qualificazione al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e a garantire la massima semplicità ed è, infine, volta al rispetto del principio del risultato che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

TANTO PREMESSO e CONSIDERATO questo Comune, *anche visionando il succitato elenco presso l'ANAC delle stazioni appaltanti qualificate disposte a operare per conto di terzi ai sensi dell'art. 62, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023*, ha individuato quale stazione appaltante qualificata a cui rivolgersi la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

ACCLARATO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114/2019 e successiva n. 56/2020 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Avellino, con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ad essa delegate dagli Enti aderenti;
- con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40/2024 sono stati riapprovati lo schema di Convenzione e il relativo Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino così come revisionati al fine di renderli coerenti con il vigente D. Lgs. 36/2023;
- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino è stata qualificata stazione appaltante con livelli di qualificazione avanzata o di terzo livello sia per i lavori che per i servizi e le forniture nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, ottenendo altresì la certificazione di

qualità ISO 9001:2015 e rendendosi disponibile per operare per conto di terzi, *ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023*;

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino ha la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;
- con Provvedimento Presidenziale della Provincia di Avellino n. 170 del 17/09/2024 è stato, *tra l'altro*, approvato apposito schema di accordo di collaborazione, disciplinante lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria e delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, ai sensi degli artt. 62, con particolare riferimento al comma 10, e 63 del d. lgs n.36/2023 e delle altre norme di settore, da stipulare *all'occorrenza* tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino e ciascun Comune/Ente che ne faccia richiesta;

ACCLARATO, altresì, che questo Comune ha fatto formale richiesta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, *giusta nota prot. n. 4648 del 08/10/2024*, al fine di sottoscrivere il succitato accordo istituzionale per lo svolgimento delle seguenti procedure:

- Affidamento Lavori per importi superiori ad € 1.000.000,00 e nello specifico **Lavori di Sistemazione Idrogeologica VLA1**;
- Affidamenti servizi e forniture per importi superiori ad € 140.000,00;

PRESO ATTO che la Stazione Unica Appaltante ha riscontrato positivamente detta richiesta, *giusta nota acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 4871 del 18/10/2024*, trasmettendo *altresì* apposita modulistica di adesione;

RITENTUTO, pertanto, necessario provvedere alla stipula di apposito accordo istituzionale in tal senso;

VISTO e LETTO l'allegato accordo di collaborazione da stipulare tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, quale stazione appaltante qualificata, e il Comune per le attività di cui agli artt. 62 e 63 del d. lgs. n.36/2023 e delle altre norme di settore;

RITENUTO necessario approvare lo schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., tra il Comune e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, per disciplinare le attività di committenza ausiliaria di cui agli artt. 62 e 63 del d. lgs n.36/2023 e delle norme di settore;

VISTI l'articolo 15 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il D.P.C.M. 30.6.2011, pubblicato in G.U. n.200 in data 29.8.2011, e in particolare gli artt. 3 e 4;

RICHIAMATI gli artt.1 (Principio del Risultato), 2 (Principio della fiducia), 3 (Principio dell'accesso al mercato), 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale), 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) e 8 (Principio di autonomia contrattuale) del d. lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 48 del d. lgs n.267/00 e s.m.i, in ordine alla competenza dell'organo deliberante;

VISTO il Decreto Lgs n° 36/2023

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

CONSIDERATO tutto quanto sopra, con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. **Di DARE ATTO** che la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di APPROVARE** l'allegato schema di accordo di collaborazione, costituito da 16 articoli numerati dall'uno al sedici, disciplinate lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria e delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, ai sensi degli artt. 62, con particolare riferimento al comma 10, e 63 del d. lgs n.36/2023 e delle altre norme di settore, tra il Comune e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per la seguente procedura: **Lavori di Sistemazione Idrogeologica VLA1 nel Comune di Liveri**;
3. **Di AUTORIZZARE** i responsabili e gli uffici competenti ad espletare le attività di committenza ausiliaria e le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori come disciplinate nell'accordo di cui al punto 2 della presente deliberazione;
4. **Di AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo sopra riportato;
5. **Di DARE ATTO** che con successivo provvedimento si provvederà ad effettuare i dovuti impegni di spesa così come previsto nello schema dei Accordi di collaborazione di cui sopra;
6. **Di DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva separata votazione unanime favorevole, effettuata nei modi e termini di legge, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Si esprime parere FAVOREVOLE
per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo
267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio U.T.C.
Arch. Anna Maria Panico



SCHEMA

ACCORDO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90

E DELL'ART. 62, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 36/2023

L'anno _____ il giorno ___ del mese di ___ presso _____ la _____ sede dell'Amministrazione Provinciale

tra

- ◇ La Provincia di Avellino, in persona del Presidente _____, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Avellino, il quale interviene nel presente atto in forza del Provvedimento Presidenziale n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo, sotto forma di schema;
- ◇ L'Ente denominato _____, in persona _____ nella qualità di _____ dell'Ente in parola, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente in _____, n. _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di giunta e/o consiliare e/o della determinazione e/o della disposizione n. _____ del _____;

DATO ATTO CHE:

- ✓ con deliberazioni di Consiglio Provinciale n°15/2019 e n°56/2020, la Provincia di Avellino ha istituito la << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi della normativa vigente;
- ✓ con successiva deliberazione del Consiglio provinciale n. 40/2024 sono stati riapprovati lo schema di Convenzione e il relativo Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino così come revisionati al fine di renderli coerenti con il vigente D. Lgs. 36/2023;
- ✓ la Provincia di Avellino è regolarmente iscritta presso l'Elenco delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza Qualificate, istituito ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 36/2023 presso l'A.N.A.C, con qualificazione avanzata (cd. terzo livello) sia per i lavori che per i servizi e le forniture nonché per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, senza alcun limite di importo per i procedimenti di gara che possono essere all'uopo delegati, inerente ai seguenti ambiti:

- a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

PREMESSO CHE:

- ✓ il D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- ✓ l'art. 62, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500 mila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 sempre dello stesso decreto legislativo;
- ✓ l'art. 63, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- ✓ l'art. 1, lett. t), dell'allegato I.1 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce la stazione appaltante qualificata qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato. ai sensi dell'allegato II.4 al suddetto decreto, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 62 del d. lgs. n.36/2023 prevede:
 - al comma 9 che *«Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza»;

- al comma 10 che «Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo»;
- al comma 11 che «Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.»;
- al comma 13 che «Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza»;

- al comma 14 che «*Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto*»;
- con Delibera n. 266 del 20/06/2023 ad oggetto "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36" il Consiglio dell'A.N.A.C. ha normato il procedimento di assegnazione d'ufficio da parte dell'Autorità delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell'Elenco di cui all'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023.

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n.36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo i requisiti e le regole tecniche sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino ha la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;
- le stazioni appaltanti non qualificate possono pertanto perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, è, inoltre, funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e a garantire la massima semplicità ed è, infine, volta al rispetto del principio del risultato che costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

PRECISATO CHE la Convenzione e il relativo Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni del D. Lgs. 36/2023, approvati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2024, prevedono:

- all'art. 3, comma 6, della Convenzione: *«Resta inteso, altresì, che nei casi previsti dall'art. 62, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici la presente Convenzione non trova applicazione; in particolare, i rapporti tra la SUA e le Stazioni Appaltanti non qualificate richiedenti servizi di committenza ausiliaria saranno regolamentati da apposito disciplinare inerente allo specifico procedimento di gara»;*
- all'art. 5, comma 8, del Regolamento: *«Le procedure richieste da stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 62, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici vengono accettate dalla SUA tenendo conto del carico di lavoro esistente e accordando sempre la massima priorità alle procedure degli Enti che hanno formalmente aderito alla SUA».*

Ipotesi 1

VISTA la nota del Comune/Ente _____, ricevuta in data _____ e registrata al prot. _____ tendente ad ottenere la partecipazione ad un accordo con la Provincia di Avellino, affinché la stessa possa fungere da stazione appaltante qualificata quale Ausiliaria per l'acquisizione di _____;

ACCLARATO che la stessa, a norma dell'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023 e del succitato regolamento approvato con Delibera del Consiglio ANAC n. 266/2023, trascorsi 10 giorni è da intendersi accettata e, pertanto, è necessario provvedere alla stipula di apposito accordo istituzionale in tal senso;

Ipotesi 2

VISTA la nota ad oggetto _____ ricevuta dal settore/servizio ANAC _____, registrata al prot. ____, con cui la SUA della Provincia di Avellino è stata definitivamente designata, ai sensi dell'art. 9 del succitato regolamento approvato con Delibera del Consiglio ANAC n. 266/2023, ad espletare le attività di cui all'art. 62, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023 in nome e per conto della Stazione Appaltante non qualificata _____ per il/i seguente/i affidamento/i _____;

RITENTUTO, pertanto, necessario provvedere alla stipula di apposito accordo istituzionale in tal senso;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, *ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241*, per lo svolgimento delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino *(nel seguito SUA)* in favore e per conto del comune/ente/amministrazione pubblica _____ *(nel seguito Stazione Appaltante non qualificata)*, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'accordo ha per oggetto l'attività di committenza ausiliaria che la SUA della Provincia di Avellino eserciterà a favore della Stazione Appaltante non qualificata per l'acquisizione di _____, così come meglio precisate nei successivi articoli.
3. Fanno parte integrante del presente Accordo lo schema di Convenzione e il relativo Regolamento attuativo della SUA della Provincia di Avellino, *approvati con deliberazione del Consiglio provinciale n. 40/2024*, che vengono sottoscritti in uno con il presente in quanto costituiscono e descrivono le modalità operative della SUA della Provincia di Avellino, *per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente accordo*.

Art. 2 - Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore finché la SUA della Provincia di Avellino non espletterà i procedimenti per cui è stata delegata dalla Stazione Appaltante non qualificata di cui al precedente art. 1 e fermo

restando la conservazione della qualificazione della stessa, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023.

2. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento dal presente Accordo, previa comunicazione scritta, da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di procedure già indette e/o procedimenti/attività già formalmente delegate alla SUA. In ogni caso la risoluzione dell'Accordo potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 3 – Attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Avellino attraverso la SUA cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento _____ così come richieste e delegate dalla Stazione Appaltante non qualificata e svolge, *in linea di massima*, le seguenti attività e servizi:
 - a) collabora con Stazione Appaltante non qualificata alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze della Stazione Appaltante non qualificata;
 - b) collabora nella definizione con Stazione Appaltante non qualificata della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione di qualsiasi tipo di capitolato previsto dalla normativa vigente, effettuando anche osservazioni sui documenti di gara trasmessi qualora rilevi incongruenze e/o aspetti che possano incidere sull'efficace perseguimento del risultato di gara;
 - d) collabora con Stazione Appaltante non qualificata alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi quali, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - e) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, fornisce le necessarie professionalità per svolgere i compiti di RUP tramite attività di supporto ovvero attraverso la struttura costituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, ALL. I.2 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e/o la lettera di invito (sulla base degli schemi tipo pubblicati dall'ANAC) e tutta la modulistica

correlata;

- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione ed in costante coordinamento con il RUP della Stazione Appaltante non qualificata, nominato ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023, cui trasmette la determina di approvazione delle risultanze di gara e del verbale di proposta di aggiudicazione oppure l'eventuale comunicazione di gara deserta;
 - h) nomina la commissione giudicatrice, su proposta del RUP, *a mezzo di apposito verbale*, della Stazione Appaltante non qualificata, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e fornisce alla stessa supporto e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica;
 - i) cura la gestione dei contenziosi limitatamente alle attività svolte per conto della Stazione Appaltante non qualificata ed ai relativi atti esecutivi;
 - j) collabora con della Stazione Appaltante non qualificata circa eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento per i provvedimenti di loro competenza, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k) collabora con la Stazione Appaltante non qualificata ai fini della stipulazione del contratto;
 - l) adotta, per le procedure di appalto, gli atti esecutivi consequenziali alle deliberazioni e determinazioni della Stazione Appaltante non qualificata;
 - m) trasmette alla Stazione Appaltante non qualificata le comunicazioni/informazioni antimafia sulle imprese partecipanti alle gare messe a disposizione dalle Prefetture-UTG territorialmente competenti;
 - n) fornisce attività di consulenza e supporto alla Stazione Appaltante non qualificata sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, BDNC, FVOE, BDNA, BDAP, REGIS, *acquistinretepa.it*, altri mercati elettronici, etc.;
2. Le attività e i compiti trasferiti alla SUA, in ogni caso, sono stabiliti definitivamente dalla Stazione Appaltante non qualificata in sede di adozione della decisione a contrarre o atto equivalente, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara.

3. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento, con particolare riferimento alle risorse a valere sui fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC).
4. La SUA è tenuta, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, a prendere in carico la procedura di gara nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste.
5. In ogni caso, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato I.3 al Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante non qualificata è onerata dell'esauriva programmazione degli approvvigionamenti nonché del tempestivo svolgimento delle attività di delega, affinché i procedimenti di gara siano demandati alla SUA entro un congruo e confacente termine. In ogni caso, la SUA si riserva l'insindacabile facoltà di non prendere in carico i procedimenti di gara se l'inoltro da parte della Stazione Appaltante non qualificata degli atti propedeutici all'indizione degli stessi non permetta il rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici.
6. Trovano applicazione, *per le parti compatibili*, l'art. 4 della Convenzione e l'art. 5 del relativo Regolamento di funzionamento della SUA, *approvati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2024*.

Art. 4 – Attività escluse

1. Restano di esclusiva competenza della Stazione Appaltante non qualificata, *salvo quanto specificato nel precedente art. 3*, se non oggetto di specifica delega:
 - a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, istanza di finanziamenti, nomina del Responsabile Unico del Progetto, Decisione a contrarre, etc.);
 - b) la fase "a valle" delle procedure di gara, (aggiudicazione, stipula del contratto, eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 50, comma 6, D. Lgs. 36/2023, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti correttivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture e di servizi, rendicontazione contabile e tecnica

inerente al finanziamento, etc.).

2. Trova applicazione, *per le parti compatibili*, l'art. 5 della Convenzione, *approvati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2024*.

Art. 5 – Attività svolte dall'Ente aderente

1. La Stazione Appaltante non qualificata, al fine di avviare l'affidamento di _____, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) nomina il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma l'eventuale adozione dei moduli organizzativi di cui al comma 4 del medesimo articolo;
 - b) redige, valida, *se del caso*, e approva i progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto per il successivo affidamento, *conformemente a quanto richiesto dal D. Lgs. 36/2023 nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari*;
 - c) nel caso di contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 36/2023, redige, valida e approva qualsiasi atto previsto dalla specifica normativa regolante il settore di affidamento ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nel presente accordo;
 - d) adotta la decisione a contrarre in cui, *tra l'altro*, vengono assunti gli impegni di spesa relativi a tutti gli oneri necessari per l'acquisizione del servizio o della fornitura o dei lavori e/o concessioni (*eventuali spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA, etc.*);
 - e) adotta, *se del caso*, la determina di affidamento dei servizi di pubblicazione degli atti di gara e dell'esito, comunicando alla SUA il soggetto individuato al fine di consentire le successive attività di pubblicazione;
 - f) nel caso di ricorso a procedure negoziate o ristrette, individua nel tramite del RUP ed in conformità all'apposito Regolamento adottato dalla SUA, gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento tra quelli iscritti all'Albo dei Fornitori istituito dalla SUA;
 - g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individua nel tramite del RUP ed in conformità all'apposito Regolamento adottato dalla SUA, i Componenti effettivi e supplenti della Commissione Giudicatrice tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori istituito dalla SUA;
 - h) ove ne ricorrano le condizioni, istituisce il Collegio Consultivo Tecnico e ne individua, nel tramite del RUP e in conformità all'apposito Regolamento adottato dalla SUA, i

Componenti tra gli esperti iscritti all'Albo del Collegio Consultivo Tecnico istituito dalla SUA;

- i) istruisce gli atti ricevuti dalla SUA in relazione all'espletamento della procedura di affidamento nonché al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario al fine di adottare la determina di aggiudicazione;
 - j) adotta la determina di aggiudicazione, provvedendo alla liquidazione degli oneri resisi necessari per l'acquisizione del servizio e/o della fornitura o dei lavori (eventuali spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA, etc.);
 - k) stipula il relativo contratto, successivamente all'eventuale termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, dandone comunicazione alla SUA, previa eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 50, comma 6, D. Lgs. 36/2023;
 - l) adempie tutte le attività connesse alla corretta esecuzione del contratto (nomina direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, cura i pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, conferisce l'incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere, cura l'eventuale contenzioso insorto in fase di esecuzione, etc.);
 - m) assolve gli obblighi di comunicazione e pubblicazione in carico alla Stazione Appaltante non qualificata.
2. In ogni caso, la Stazione Appaltante non qualificata è esclusiva titolare delle funzioni di propria competenza, con le connesse attività di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione ed eventuale autotutela, in conformità alle previsioni del presente accordo.
 3. Trovano applicazione, *per le parti compatibili*, l'art. 6 della Convenzione e l'art. 8, 9 e 11 del relativo Regolamento di funzionamento della SUA, *approvati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40/2024*.

Art. 6 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni di cui al presente Accordo

1. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Avellino, Piazza Libertà, n. 1 - Avellino. La Provincia di Avellino mette a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
2. Il regolare svolgimento delle attività di competenza della SUA è garantito da apposito personale di cui al successivo articolo.
3. Il regolare svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per i quali è obbligatorio l'utilizzo di sistemi informatici (BDNCP, PEP, FVOE, Acquisti, in rete CONSIP

e MEPA, GUUE, accessi a siti istituzionali, sito istituzionale Trasparenza, etc.), è assicurato della Provincia di Avellino attraverso l'assegnazione alla SUA di idonee risorse umane con adeguata capacità all'utilizzo di sistemi informatici e dedicate alle predette attività in collaborazione con il RUP della Stazione Appaltante non qualificata.

4. La Stazione Appaltante non qualificata deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.

Art. 7 – Dotazione del personale della Stazione Unica Appaltante

1. La SUA garantisce l'adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Accordo prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia.
2. La SUA può richiedere alla Stazione Appaltante non qualificata, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne *nonché* a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.

Art. 8 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia e la Stazione Appaltante non qualificata devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria *ovvero* altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra la Stazione Appaltante non qualificata e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva della Stazione Appaltante non qualificata, essendo la Provincia totalmente estranea.

Art. 9 - Rapporti e risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio e la gestione delle funzioni da parte della SUA della Provincia di Avellino sono a carico della Stazione Appaltante non qualificata.
2. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato secondo le seguenti quote:
 - a) una quota fissa su base mensile per l'espletamento della procedura delegata alla SUA (i mesi di lavorazione della gara saranno definiti in funzione della tipologia della stessa così come fissato nell'Allegato I.3 del d. lgs. n. 36/2023) relativa alle spese strumentali di beni e servizi per la costituzione e gestione della SUA della Provincia di Avellino, in funzione del numero di abitanti della Stazione Appaltante, non qualificata, così fissata:

- € 0,20 per abitanti nel caso di Comuni;
- € 0,08 per abitanti nel caso di gestioni associate e società partecipate;
- € 0,020% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti non soggetti al T.U.E.L. calcolato come valore medio dei 3 anni precedenti a quello di riferimento;
- € 0,04 per abitanti nel caso di Enti sovraordinati.

b) una quota parametrizzata in funzione dell'incentivazione di cui all'art. 45, commi 2 e ss., D. Lgs. 36/2023 su ciascuna procedura affidata dalla SUA in nome e per conto della Stazione Appaltante non qualificata così stabilita per lavori, servizi e forniture nonché per le concessioni di lavori e/o servizi:

- 25% per importi inferiori ad € 1.000.000,00;
- 24 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 e inferiori a € 3.500.000,00;
- 22 % per importi ricompresi tra € 3.500.000,00 e inferiori la soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 20 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria prevista per i lavori e le concessioni di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le quote così calcolate potranno trovare copertura, a discrezione della Stazione Appaltante non qualificata, direttamente sui quadri economici/prospetti economici degli interventi o su fondi propri della Stazione Appaltante non qualificata medesima.

Ove la singola procedura avviata dalla SUA in nome e per conto della Stazione Appaltante non qualificata dovesse andare deserta, sia per mancanza di presentazione di offerte che in caso di offerte non ritenute idonee e/o ammissibili, le quote indicate alla lett. a) e b) del presente comma dovranno essere riconosciute alla SUA rispettivamente quelle di cui alla lett. a) nella loro interezza e quelle di cui alla lett. b) con decurtazione del 50%. In caso di successivo esperimento di gara, ove lo stesso dovesse andare nuovamente deserto, nulla sarà dovuto alla SUA in relazione alle quote di cui alla lett. b) del presente comma; nell'ipotesi invece di positiva definizione del medesimo procedimento di gara, alla SUA saranno riconosciute le somme indicate nella misura del 50% in relazione alle quote di cui alla lett. b) del presente comma.

3. Le somme assegnate alla SUA da parte della Stazione Appaltante, non qualificata, saranno individuate preventivamente da parte della medesima:

a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), a mezzo di adozione di formale atto di impegno da riportarsi precisamente nella decisione a contrarre per il lasso di tempo stimato per l'espletamento della procedura delegata alla SUA in

funzione della tipologia della stessa così come fissato nell'Allegato I.3 del d. lgs. n. 36/2023. Dette somme devono essere saldate così come precisato al successivo comma 4, lett. a) e, in particolare, sono dovute per ciascuna procedura delegata e nell'interesse anche nel caso che la durata effettiva del procedimento di affidamento sia inferiore a quella prevista in funzione della tipologia della stessa così come fissato nell'Allegato I.3 del d. lgs. n. 36/2023. Viceversa nel caso in cui la durata effettiva del procedimento di affidamento sia superiore a quella prevista in funzione della tipologia della stessa così come fissato nell'Allegato I.3 del d. lgs. n. 36/2023 nulla altro sarà dovuto alla SUA;

- b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), nei quadri economici di progetto o in altro elaborato/atto da riportarsi precisamente nella decisione a contrarre.
4. Le somme dovranno essere versate mediante bonifico intestato alla Tesoriere della Provincia di Avellino secondo le indicazioni e con le modalità fornite nel seguito:
- a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), entro 30 giorni dall'adozione della decisione a contrarre nella loro interezza;
 - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), entro 30 giorni dall'adozione della determina di approvazione delle risultanze di gara adottata dalla SUA.
5. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto della SUA.
6. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 2 e, *pertanto*, rimangono a carico dell'ente aderente, le eventuali spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (*fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di Legge*), le spese per le commissioni aggiudicatrici, per pareri legali, per contenziosi insorti e quant'altro non previsto a carico della SUA dal precedente comma.
7. Le somme assegnate alla SUA da parte della Stazione Appaltante non qualificata, nella misura e con le modalità previste dal presente Accordo, andranno a costituire fondi diversi per i seguenti oneri:
- a) spese per la struttura stabile della SUA: spese per il personale dedicato alla SUA, per collaborazioni, consulenze ed incentivazione del personale, spese per la

Formazione *sia* del personale della SUA *che* degli Enti aderenti;

- b) spese generali e per il funzionamento della SUA: acquisto di attrezzature, hardware e software necessari per lo svolgimento delle funzioni della SUA e l'adeguamento degli stessi ad eventuali innovazioni normative, cancelleria, arredi e quant'altro necessario per il funzionamento.

Art. 10 – Controversie tra le parti

1. Le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione e/o conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo; nelle ipotesi di esito negativo del tentativo di mediazione e/o conciliazione, le eventuali controversie saranno devolute al Foro di Avellino.

Art. 11– Contenzioso

1. È di competenza della Stazione Appaltante non qualificata, *che se ne assume anche i relativi oneri*, la gestione di controversie/contenziosi del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, fatta salva l'attività di supporto ed assistenza della SUA nella fase istruttoria.
2. La SUA si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni collaborazione ed elemento utile alla Stazione Appaltante non qualificata per la difesa giudiziale e/o extragiudiziale, con il supporto dell'Ufficio contenzioso istituito presso la SUA.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Stazione Appaltante non qualificata aderente si obbliga a tenere indenne la Provincia di Avellino da eventuali pregiudizi patrimoniali derivanti dal contenzioso giudiziale quali, a titolo esemplificativo, condanne alla refusione delle spese di giudizio o al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
4. Ogni onere, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, correlato a contenziosi sorti per fatto eventi, anche colposi, non imputabili alla SUA o per atti amministrativi di qualsiasi natura non adottati dalla SUA, resta a esclusivo carico della Stazione Appaltante non qualificata e, pertanto, la SUA ne è in ogni caso manlevata. In particolare, le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico della singola Stazione Appaltante non qualificata nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, tranne nei casi in cui la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.

Art. 12 – Patto di integrità

1. La Provincia e la Stazione Appaltante non qualificata reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. La Stazione Appaltante non qualificata si impegna con la sottoscrizione del presente accordo:
 - a) a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato e/o addetto e/o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;
 - b) a rispettare specifiche intese proposte dalla SUA e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale;
 - c) a rispettare specifiche intese proposte dalla SUA nonché Linee Guida/Direttive/Vademecum e altri atti comunque denominati che hanno l'effetto di regolamentare e disciplinare le attività della SUA.

Art. 13 – Anticorruzione e Trasparenza

1. Le attività oggetto del presente accordo sono sottoposte alle misure di prevenzione dei PTPC della Stazione Appaltante non qualificata e della Provincia di Avellino, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti stipulanti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. La Stazione Appaltante non qualificata, con la sottoscrizione del presente Accordo, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Avellino, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo si designa il Responsabile SUA della

Provincia di Avellino quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara delegate alla SUA medesima.

Art. 15 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Per gli appalti finanziati con fondi di natura eurounitaria, si applicano, oltre alle disposizioni del presente accordo, anche quelle previste da convenzioni all'uopo stipulate conformemente alla specifica normativa comunitaria nonché dai Regolamenti e/o Manuali di attuazione.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti stipulanti con l'adozione, *se e in quanto necessario*, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
4. Le disposizioni dell'Accordo, recanti disciplina a carattere vincolato, si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono, con carattere vincolato, sui medesimi istituti.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente accordo fra la Provincia di Avellino e la Stazione Appaltante non qualificata è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Provincia di Avellino

(FIRMA DIGITALE)

per la Stazione Appaltante non qualificata

(FIRMA DIGITALE)

del che il presente Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Raffaele Coppola



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Quindici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 29 OTT. 2024 con il numero 476
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000)
- è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 5033 in data 29 OTT. 2024 ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li. 29 OTT. 2024



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del responsabile del servizio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno 28 OTT. 2024 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 29 OTT. 2024 al 13 NOV. 2024

Dalla Residenza comunale, li. 29 OTT. 2024



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici